



# Diritto & Fisco

**LA LEGGE DI STABILITÀ**

in edicola con



Emendamento al dl Milleproroghe equipara il trattamento sull'accordo fiscale con l'Italia

## Svizzera, i termini si allineano Niente raddoppio per le sanzioni del quadro Rw

DI VALERIO STROPPA  
E CRISTINA BARTELLI

**S**anzioni da quadro RW senza raddoppio dei termini in caso di accordo fiscale tra Italia e Svizzera firmato entro il 2 marzo 2015. Chi attiva la voluntary disclosure si troverebbe così a pagare le sanzioni da monitoraggio fiscale (peraltro ridotte allo 0,5% annuo invece che all'1%) su un periodo di cinque anni e non più di dieci. E quanto prevede un emendamento al decreto Milleproroghe presentato alla camera da Giovanni Sanga (Pd), già relatore del provvedimento sulla collaborazione volontaria. Gli emendamenti, dopo la scure della commissione bilancio e i ricorsi per il recupero sono circa 400 e da oggi saranno votati in commissione. Per il relatore al provvedimento, Maino Marchi, Pd, i lavori continueranno fino alla prossima settimana: «al momento come relatore esamino il lavoro dei deputati e se emergono tematiche di interesse condiviso potrebbero essere riformulate e fatte proprie come correzioni del relatore» annuncia Marchi a ItaliaOggi. L'intervento, am-

### Così la correzione

**Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:**

12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e 2-ter».

10. 166. Sanga.

messo di Sanga, che secondo quanto risulta a ItaliaOggi ha buone probabilità di essere approvato, renderebbe la procedura più conveniente per tutti coloro che hanno nascosto i propri capitali in paesi black list divenuti poi fiscalmente collaborativi secondo gli standard Ocse. Il riferimento principale è ovviamente la Svizzera, ossia il paese dove è custodita la maggior parte dei patrimoni illeciti degli italiani. L'attuale formulazione della legge n. 186/2014 stabilisce una serie di agevolazioni per i contribuenti qualora Roma e Berna raggiungano l'intesa sulla cooperazione fiscale entro 60

giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (cioè entro il prossimo 2 marzo). In primo luogo, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la sanzione per le violazioni all'obbligo di dichiarazione annuale dei capitali nel quadro RW sarebbe dimezzata al 3%, in luogo del 6% ordinariamente prevista per i paradisi fiscali.

Grazie alle ulteriori riduzioni previste dalle norme sulla voluntary e da quelle sull'adesione ciò significherebbe per i contribuenti pagare lo 0,5% annuo sui capitali occultati. Non solo. In caso di accordo fiscale, verrebbe disapplicato anche il raddoppio delle



Giovanni Sanga



Maino Marchi

sanzioni ai fini delle imposte dirette previsto dall'articolo 12 del dl n. 78/2009 (che già partono da una forchetta variabile tra il 133% e il 266% dell'imposta evasa).

Attualmente, però, nell'articolo 5-quinquies del dl n. 167/1990 (come modificato dalla legge n. 186/2014) non c'è alcun riferimento al comma 2-ter del medesimo articolo 12.

Vale a dire la norma che prevede il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale. Una lacuna che, per il contribuente «pentito», comporterebbe sempre il pagamento delle

sanzioni da RW su un arco temporale decennale. Ed è proprio su questo punto che interviene l'emendamento Sanga. Il quadro normativo sulla voluntary disclosure sembra così destinato ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni. L'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione degli operatori tutti gli strumenti necessari per procedere con le istanze (modulistica, istruzioni, software). Ma i professionisti restano ancora in attesa della circolare, nonché di conoscere più in dettaglio i contenuti dell'accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera.

### Nessuno assicura i commercialisti

Commercialisti scoperti sulle sanzioni tributarie connesse allo svolgimento della propria attività. Non è possibile, infatti, sottoscrivere polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi: così, il professionista è costretto a rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La denuncia proviene dall'Associazione nazionale commercialisti, che chiede al legislatore di rivedere l'attuale regime di responsabilità applicabile ai professionisti, intervenendo anche sul sistema sanzionatorio, definito «sperequato», in occasione dell'approvazione del decreto attuativo sulle sanzioni tributarie, in attuazione della delega fiscale. «Il costo delle polizze professionali», afferma Marco Cuchel, presidente Anc, «non è il problema. Sappiamo bene, infatti, che il vero problema è rappresentato dall'impossibilità, ai sensi della normativa che oggi vige nel nostro paese, di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento della sua attività». A oggi, infatti, per i professionisti «sussiste il vincolo della non

assicurabilità, per tale fattispecie, che li espone, senza che abbiano facoltà di avvalersi di alcuna copertura, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'amministrazione finanziaria». «A fronte delle crescenti responsabilità che gravano in capo ai professionisti», si legge nella nota diffusa dall'Anc, «l'ineadeguatezza dell'attuale normativa è palese e dovrebbe indurre il legislatore ad affrontare finalmente il problema, reintroducendo per gli operatori professionali, come previsto in merito alla responsabilità dei manager di società di capitale, la sottoscrizione di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi». «Se da una parte», sottolinea ancora Cuchel, «dal 15 agosto 2013 è scattato per i commercialisti l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, dall'altra l'efficacia di tale copertura è praticamente nulla per quanto riguarda le sanzioni dirette, inflitte al professionista in qualità di soggetto che ha commesso materialmente l'irregolarità».

Gabriele Ventura

### Avvocati via Entratel

Per gli avvocati che vogliono inviare i modelli di voluntary disclosure corsa all'attivazione di Entratel. Solo con l'abilitazione al portale dell'Agenzia delle entrate i legali sono equiparati agli intermediari abilitati di cui al dpr 322/1998. A chiarirlo, dopo la denuncia di Italia-



da ItaliaOggi del 3 febbraio 2015

Oggi, una nota dell'Agenzia delle entrate di ieri che evidenzia: «tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, che rientrano nell'elenco contenuto nel

Dpr n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili». Per farlo dovranno inoltrare la domanda secondo le procedure indicate dalla sezione di Entratel con la compilazione di un modulo di 8 pagine e l'inoltro della domanda tramite Pec o allo sportello dell'Agenzia. L'Agenzia ricorda inoltre che per l'inoltro delle domande di collaborazione volontaria c'è tempo fino al 30 settembre 2015.